

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 5.9.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) -Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Quando il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie?

Il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto se proveniente, con certezza, dal destinatario della notificazione medesima, ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., o, giusta la previsione dell'art. 141, terzo comma, del medesimo codice, dal suo domiciliatario, e non anche quando analogo rifiuto sia stato opposto da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al primo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., sia tuttavia abilitata, ai sensi del secondo comma di quest'ultimo alla ricezione dell'atto, dovendosi, in tal caso, eseguire, a pena di inesistenza della notificazione, le formalità prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 4.6.2014, n. 12489

...omissis...

Con i due motivi di ricorso, che in quanto strettamente connessi possono essere unitariamente esaminati, l'Agenzia delle Entrate deduce la carente ed illogica motivazione su un fatto decisivo della controversia e la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 20, 16 e 17 nonchè degli artt. 138 e 141 c.p.c., censurando la sentenza della CTR della Campania in quanto, a fronte delle risultanze della relata di notifica, in cui era chiaramente indicato il nome del domiciliatario, nonchè il rifiuto di ricevere l'atto da parte dello studio professionale dove l'atto di impugnazione era stato recapitato, corrispondente all'indirizzo presso il quale il contribuente aveva eletto domicilio, ha affermato l'inesistenza della notifica dell'atto di appello, in quanto non risultava indicato "il nome della persona o del capo dell'ufficio ex art. 141 c.p.c.". La censura è infondata.

A norme dell'art. 138 c.p.c., comma 2, infatti, il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto (Cass. 12545/2013).

Ed invero, mentre il rifiuto del destinatario di ricevere l'atto non incide sul perfezionarsi della notificazione medesima ai sensi dell'art. 138 c.p.c., comma 2, che appunto si dà per eseguita, l'analogo rifiuto, proveniente da altre persone rinvenute nel domicilio eletto, seppure si trovino con il domiciliatario in uno dei rapporti indicati dall'art. 139 c.p.c., comporta la necessità di eseguire le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., la cui omissione determina inesistenza della notificazione stessa.

In altri termini, a norma dell'art. 138 c.p.c., può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia dell'atto soltanto se proveniente dal destinatario della notificazione medesima o dal domiciliatario (stante l'assimilazione, stabilita dall'art. 141 c.p.c., comma 3, tra la consegna in mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario).

Detta equipollenza non opera, invece, allorchè il rifiuto provenga da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui all'art. 139 c.p.c., comma 1, sia compresa nel novero di quelle tuttavia abilitate, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, alla ricezione dell'atto, sicchè detto rifiuto comporta la necessità di eseguire le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., la cui omissione determina l'inesistenza della notificazione stessa (vedi Cass. n. 10476/2006 e Cass. Ss.Uu. n. 9325/2002).

Orbene nella fattispecie in esame non risulta identificato il soggetto che ha reso la dichiarazione "nominativo non domiciliato presso il nostro studio" ed in particolare detta dichiarazione non risulta in alcun modo riconducibile al domiciliatario, dott. xxxx. Non operando dunque l'equipollenza stabilita dall'art. 138 c.p.c., comma 2 e considerata la mancata esecuzione delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., va confermata l'inesistenza della notifica dell'atto di appello, affermata nella sentenza impugnata. Il ricorso va dunque respinto.

La reiezione del ricorso comporta la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla refusione in favore dei contribuenti delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo. p.q.m.

La Corte respinge il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate alla re fusione delle spese del giudizio in favore dei contribuenti, che liquida in 6.500,00 Euro di cui 200,00 Euro per esborsi.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2014